

Il Consiglio di Stato

Signor
Matteo Pronzini
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 23 luglio 2017 n. 149.17

Lo spoglio della votazione sulla Cassa Pensione di Bellinzona avverrà correttamente?

Signor deputato,

ci riferiamo alla sua interrogazione del 23 luglio 2017 e prima di entrare nel merito delle singole domande vorremmo esprimere alcune considerazioni di carattere generale.

Con la sua interrogazione lei si riferisce alla consultazione dei dipendenti comunali sul processo di riorganizzazione del sistema pensionistico in atto nel nuovo Comune di Bellinzona. A suo parere la stessa, in particolare le relative modalità di spoglio, darebbero adito ad interrogativi avuto riguardo dei disposti della Legge sull'esercizio dei diritti politici.

Dal comunicato stampa del 2 agosto 2017 della Città di Bellinzona prendiamo atto che lo spoglio è nel frattempo avvenuto, alla presenza dei rappresentanti della Commissione del personale e dei sindacati VPOD e OCST (che costituiscono il Fronte unico dei dipendenti) e del Giudice di pace del Circolo del Ticino. Alla consultazione, avvenuta per corrispondenza durante il mese di luglio 2017, hanno partecipato 630 dipendenti (73,5%), 450 (73,3%) si sono espressi a favore della riorganizzazione, 164 (26,7%) erano contrari; le schede bianche e nulle sono state 16.

Dopo questa premessa, rispondiamo come segue alle seguenti domande poste al Governo con l'interrogazione, rinviando inoltre alla parallela risposta alla sua interrogazione del 18 luglio 2017 n. 147.17.

1. Se (il Consiglio di Stato, n.d.r.) è stato coinvolto dal Municipio per definire la procedura di spoglio di questa votazione?

Il Governo non è stato coinvolto nella procedura in questione. Non lo doveva nemmeno essere. Come meglio si dirà in risposta alla domanda seguente non si tratta infatti di una procedura retta dal diritto cantonale, per la quale il Consiglio di Stato, la Cancelleria dello Stato o altri servizi dell'amministrazione cantonale hanno ruolo e competenze.

2. Se la procedura di spoglio rispetterà quanto contenuto nella Legge sull'esercizio dei diritti politici ed il suo regolamento?

Le procedure di consultazione in seno a un istituto di previdenza non sono rette dalla legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), la quale si applica invece alle votazioni e alle elezioni popolari cantonali e comunali, all'esercizio del diritto di iniziativa e di

referendum in materia cantonale, alla domanda di revoca del Consiglio di Stato (art. 1 cpv. 1 LEDP).

L'iter di consultazione in discussione - che non è una votazione popolare - si inserisce pure nel quadro di applicazione della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) del 25 giugno 1982 (vedi in particolare art. 11 cpv. 3bis LPP). Allo stesso non è applicabile la LEDP. Si potrebbe anche trarre spunto dalle norme della stessa. Tuttavia, l'eventuale applicazione di principi del diritto elettorale non determina una vigilanza del Consiglio di Stato o di altri servizi che gli sono subordinati.

3. Se no quali sono i criteri adottati e cosa intende intraprendere il CdS per garantire una presenza pluralista alle operazioni di spoglio (e che le stesse n.d.r) avvengano in modo corretto?

La sorveglianza sull'applicazione della LPP - legge di rango federale - non rientra nei compiti di vigilanza del Consiglio di Stato o dei suoi servizi, in particolare in applicazione della Legge organica comunale (art. 194 e segg. LOC) o della LEDP. Sono piuttosto competenti le istanze previste direttamente dalla LPP, in particolare per il Ticino l'Autorità di vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale, cui ci risulta vi siete già rivolti.

Contro le determinazioni degli organi locali sull'oggetto - in particolare del Legislativo quando si determinerà sul relativo messaggio - saranno per contro aperte le ordinarie vie di ricorso in base alla LOC; ciò per la contestazione di violazioni impugnabili attraverso queste vie. Sono infine riservate le procedure di contestazione in base alla LPP (artt. 11 e 73 LPP).

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 3 ore.

Voglia gradire, signor deputato, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Manuele Bertoli

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri

Copia per conoscenza a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch);
- Consulente giuridico del Consiglio di Stato (can-cgcs@ti.ch);
- Sezione degli enti locali (di-sel@ti.ch).